



EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N.4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

## **Articolo 4 (*Fondo Unico Nazionale Turismo*)**

- Al comma 2 dell'art.4 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, le parole *“alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022”*, sono sostituite dalle seguenti *“alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022”*

### **Relazione illustrativa**

La proposta di emendamento nasce dalla consapevolezza che la cosiddetta “quarta ondata”, ancora in atto, ha di fatto nuovamente ingessato il comparto turismo, riducendo drasticamente sia il numero di spostamenti verso le località turistiche, montane o d'arte, che la necessità per le strutture ricettive e i pubblici esercizi di avvalersi di personale a tempo determinato o stagionale. Pertanto il lasso temporale attualmente previsto dall'articolo in esame non sortirebbe, di fatto, alcun effetto positivo né nei confronti delle aziende che potrebbero fruirne, né in un'ottica di stimolo all'assunzione di lavoratori stagionali e a tempo determinato.

È evidente, quindi, che per far sì che la previsione di esonero contributivo possa produrre un qualsivoglia vantaggio per comparto interessato, è necessario estendere il range temporale previsto dalla norma prorogandolo almeno sino al 30 giugno p.v., anche alla luce del fatto che la norma stessa entrerà in vigore quando almeno un terzo del periodo previsto sarà già trascorso.

## **Articolo 5 (*Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili*)**

- Al comma 2 dell'art.5 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, le parole *2 “abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.”* sono sostituite dalle seguenti *“abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.”*

### **Relazione illustrativa**

La proposta di emendamento è determinata dalla valutazione che la percentuale prevista dalla norma escluderebbe un gran numero di imprese che, seppur colpite dalla crisi anche nel 2022, non hanno avuto un calo pari al 50 per cento del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In effetti, se un'azienda, ancora nel 2022, registrasse un calo del 50 per cento di fatturato e corrispettivi, sicuramente sarebbe



un'impresa in difficoltà tali da rischiare la cessazione dell'attività. Pertanto, riteniamo utile portare la percentuale di calo prevista per poter fruire del credito d'imposta per i canoni di locazione, (che peraltro è limitata ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022), alla previsione di cui al D.L. Sostegni Bis nonché dall'art. 2 del D.L. in esame per gli aiuti a fondo perduto, e cioè al 30 per cento.

## **Articolo 7 (*Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale*)**

- Ampliamento codici ATECO indicati nell'allegato I.

### **Relazione illustrativa**

Alla luce del perdurare dello stato di emergenza, quantomeno fino al 31 marzo 2022, sarebbe necessario prevedere l'ampliamento dei settori ATECO coperti dall'esonero del versamento del contributo addizionale per gli interventi di integrazione salariale. Infatti, se è vero che i settori individuati dall'allegato I risultano tra quelli maggiormente colpiti dagli effetti della crisi pandemica, non si può ignorare che anche molti altri comparti hanno subito pesanti perdite nei due anni trascorsi e che gli stessi ancora manifestano difficoltà di ripresa. Pertanto, riteniamo necessario anche per il settore dei servizi e del terziario, delle imprese manifatturiere (in particolare il comparto moda) e dell'artigianato, poter fruire di altre settimane di cassa integrazione con la motivazione Covid-19, almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza ad oggi previsto per il 31 marzo 2022.

## **Articolo 28 (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*)**

Il punto 1) è sostituito dal seguente:

1) alla lettera a), le parole “con facoltà di successiva cessione del credito” sono sostituite dalle seguenti: *“cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati”*.

Il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) alla lettera b) le parole “con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «altri intermediari finanziari” sono inserite le seguenti: *“con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati”*

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole “altri intermediari finanziari” sono inserite le seguenti: *“con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati”*.

Al comma 2 dopo le parole “nei termini ivi previsti” sono inserite le seguenti: *“ferma restando la facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati”*.



## **Relazione illustrativa**

La proposta è volta a scongiurare il blocco del comparto edilizio e dell'indotto ad esso collegato. Secondo quanto disposto dal decreto, le imprese potranno continuare a cedere il credito ad un istituto finanziario, ma quest'ultimo non potrà a sua volta cederlo, ma solo utilizzarlo in compensazione, rispettando il plafond a disposizione.

L'impresa pertanto, non riuscendo a trasformare il credito in liquidità, non sarà in grado di sostenere le spese correnti aziendali, non concludendo i lavori neppure dei contratti già stipulati.

I forti vincoli introdotti dal decreto potrebbero avere effetti negativi anche su situazioni già in essere, divenendo di fatto retroattivi.

## **Da una lettura complessiva del decreto si formulano le seguenti considerazioni**

### **RIFORMA STRUTTURALE BOLLETTA ELETTRICA**

Con riferimento all'aumento globale dei costi energetici, si sottolinea la necessità di provvedimenti urgenti e di una riforma strutturale della bolletta elettrica, con interventi strutturali che garantiscano, nel medio e lungo periodo, costi energetici stabili e concorrenziali, anche alla luce del fatto che, ad oggi, il sistema imprenditoriale italiano è eccessivamente penalizzato rispetto a quelli degli altri paesi, in ragione del fatto che i costi delle bollette sono gravati, per circa il 49%, da oneri generali di sistema che servono per finanziare una serie di agevolazioni tra cui quelle a soggetti energivori.

### **MORATORIA FINANZIAMENTI BANCARI**

Il perdurare dell'emergenza sanitaria e il riacutizzarsi della stessa negli ultimi mesi, impone una riattivazione urgente della moratoria dei finanziamenti bancari, estendendola almeno fino al 30 giugno 2022, e l'introduzione di azioni che scongiurino la possibilità (o addirittura la probabilità) che un elevato numero di imprese non possano tener fede agli impegni finanziari assunti, con conseguenti ripercussioni sullo status creditizio delle stesse e sulla possibilità di salvare le attività imprenditoriali e i posti di lavoro ad esse connessi.

\*documento elaborato dal Centro Studi Federterziario

Il Segretario Generale

Alessandro Franco